

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
V SEZIONE CIVILE – AREA ESECUZIONI**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

**dott.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente f.f.**

**dott. Salvatore Di Lonardo - Giudice Relatore**

dott. Enrico Ardituro - Giudice

nel procedimento di reclamo, iscritto al numero -/2014 instaurato da **SOCIETÀ SRL** contro **SOCIETÀ SNC** e **SOCIETÀ BETA SRL**, avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emessa ex art. 615, comma 1, cpc, nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto iscritto al n. -/2014 R.G.;

letti gli atti, vista la documentazione prodotta ed esaminate le contrapposte argomentazioni delle parti;

udito il relatore;

**OSSERVA**

Come già rilevato nel contraddittorio tra le parti, si impone la previa verifica dell'ammissibilità del gravame proposto dalla **SOCIETÀ SRL** avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, stante il silenzio serbato dall'art. 615, comma 1, cpc in ordine alla reclamabilità del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto; a differenza di quanto è dato rilevare in tema di opposizione all'esecuzione iniziata, ove vi è espresso richiamo nell'art. 624, comma 2, cpc all'art. 669 *terdecies* cpc.

L'opinione prevalente tende ad unificare le due ipotesi, giacché in entrambe la sospensione assolve alla medesima funzione di neutralizzare il pericolo di danno che all'opponente può derivare dal subire un'ingiusta aggressione del suo patrimonio. Dalla sussistenza di una situazione di pericolo che il giudice è chiamato a scongiurare con la so-sospensione (del titolo o dell'esecuzione) in attesa della definizione del giudizio di cognizione, si fa discendere, poi, la natura cautelare dei provvedimenti in parola e, quindi, l'applicabilità delle norme in materia di procedimento cautelare uniforme, giusta la previsione di cui all'art. 669 *quaterdecies* cpc.

La questione – tutt'ora dibattuta nonostante il positivo riscontro da parte della giurisprudenza di legittimità (si veda, Cass. 5386/2006) – deve essere rimeditata; e ciò, pur alla luce della novella del 2006 (L. 24 febbraio 2006, n. 52) che, incidendo sul primo comma dell'art. 624 cpc, ha eliminato il riferimento all'art. 615 co. 2 c.p.c., poiché – in ogni caso – la nuova disposizione fa comunque riferimento al solo giudice della esecuzione e, dunque, ad un organo diverso da quello cui è attribuito il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.

Occorre, dunque, indagare in ordine alla *voluntas legis*, onde stabilire se il legislatore con la locuzione "*gravi motivi*" abbia voluto attribuire al provvedimento di sospensione natura cautelare, sì da sottoporlo alla re-lativa disciplina codicistica.

A parere di questo Tribunale un'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni normative induce – nella consapevolezza dell'insegnamento espresso dalla Suprema Corte – a disattendere l'opinione prevalente.

Invero, la finalità sopra indicata di impedire un'ingiusta esecuzione non è idonea di per sé considerata a radicare la natura cautelare del provvedimento di sospensione, giacché il *periculum* di cui trattasi è immanente nella necessità di evitare l'esercizio illegittimo dell'azione esecutiva. Per meglio dire: laddove l'opposizione presenti immediatamente un elevato grado di fondatezza occorre sempre inibire un'esecuzione *con-tra ius*. Certo, non può escludersi che le ragioni dedotte dall'opponente necessitino di un approfondimento

istruttorio; nel qual caso il giudice sarà chiamato altresì ad operare un concreto bilanciamento dei contrapposti interessi, peraltro, in maniera differente a seconda che l'esecuzione abbia o meno avuto inizio: si è infatti osservato che in sede di opposizione a precetto occorrerà guardare con più favore la posizione del creditore, giacché se viene impedita l'esecuzione vi è il rischio che il debitore si renda impossidente, mentre, ad esecuzione già iniziata, è quest'ultimo a rischiare che la procedura esecutiva si concluda in modo irreversibile con una vendita o un'assegnazione ingiusta.

Ma – lo si ripete – tale bilanciamento dei contrapposti interessi è ininfluenza tutte le volte in cui il diritto dell'opponente si rivela *prima facie* fondato.

Di contro, il *periculum* che caratterizza i provvedimenti cautelari deve poter essere sempre apprezzato in concreto di volta in volta, non essendo sufficiente la sola sussistenza del *fumus boni iuris*. Per quanto il diritto per il quale si invoca tutela possa essere di palmare riscontro occorre necessariamente che l'accertamento del *periculum in mora* costituisca oggetto di verifica puntuale e rigorosa, condotta caso per caso, finalizzata a verificare l'esistenza di una concreta e incombente situazione di pericolo, diversamente si trasformerebbe la tutela cautelare in una tutela sommaria dei diritti soggettivi.

Ciò posto, pare al Collegio – e ciò lo si dice nella piena consapevolezza di autorevoli opinioni in senso contrario – che l'ordinanza di sospensione in esame sia piuttosto riconducibile alla categoria dei provvedimenti sommari non cautelari, in quanto con essa il giudice – anticipando la decisione sul merito dell'opposizione – impedisce che l'esecuzione possa aver inizio. Così come avviene, del resto, per altri provvedimenti inibitori, la cui impugnabilità peraltro è esclusa dallo stesso legislatore o pacificamente affermata in giurisprudenza: si pensi, tra le altre ipotesi, agli artt. 649, 283 e 351 c.p.c.

Né ai fini della natura cautelare si palesa dirimente l'espressa previsione di reclamabilità contenuta nell'art. 624 cpc, giacché – come bene ha osservato qualificata dottrina – successivamente alla riforma del 1990 i provvedimenti sulla sospensione necessaria (art. 295) si impugnano col regolamento di competenza, ma non per questo si tratta di provvedimenti sulla competenza.

Del resto, che la locuzione “gravi motivi” non presupponga il riscontro di un concreto pericolo è dimostrato dal fatto che il legislatore quando ha inteso farvi riferimento, lo ha detto chiaramente; così è in materia di riscossione mediante ruolo, ove l'art. 60 DPR 602/73 subordina il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, oltre che ai “gravi motivi”, al concreto e “fondato pericolo di grave ed irreparabile danno”.

Vieppiù, prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 150/2011, il presupposto dei “gravi motivi” era richiesto per i provvedimenti inibitori in materia opposizione a sanzioni amministrative e non si è mai dubitato che la competenza a decidere spettasse anche al giudice di pace. E pure in tal caso era (ed è) riscontrabile la funzione di impedire l'esecuzione o, per meglio dire, l'inizio della riscossione mediante ruolo.

Analoghe osservazioni possono ripetersi con riguardo alle fattispecie disciplinate dall'art. 615, comma 1 cpc e dall'art. 29 D. Lgs. 46/99, posto che anche in tali casi il provvedimento di sospensione può essere adottato dal giudice di pace, quale autorità a cui è attribuita la cognizione delle controversie concernenti, rispettivamente, il precetto ovvero il ruolo.

La competenza del giudice di pace contraddice la natura cautelare del provvedimento, stante la specifica volontà del legislatore (art. 669 ter comma 2 e art. 669 quater 3 cpc), di disegnare il procedimento di cui agli artt. 669 bis ss cpc come un “sistema generale che ripartisce le competenze in modo da escludere sempre quella del giudice di pace e che prevede un complesso di poteri d'attuazione-esecuzione delle misure cautelari (art. 669-

duodecies) ed un regime di ipotesi di reclamabilità inconciliabili con la pretesa competenza del medesimo giudice di pace” (così Corte Cost. 14 marzo 1997, n. 63).

Né rileva da ultimo l'inevitabile disparità di trattamento rispetto al provvedimento (questo sì, reclamabile) adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cpc, essendo la stessa giustificata dal fatto che – come si è osservato in dottrina con argomentazioni qui integralmente condivise – “la sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione è un provvedimento che, oltre ad essere meno incisivo della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, viene pro-nunciato da un giudice che non ha diretto contatto con la causa del me-rito, ma che viceversa sovrintende alla procedura esecutiva”. Ne segue che, se non fosse previsto il reclamo avverso l'ordinanza si applicherebbe con ogni probabilità l'opposizione agli atti esecutivi, come infatti accadeva prima della riforma; dunque, l'espressa previsione del reclamo potrebbe risiedere in ragioni pratiche prima ancora che sistematiche. Inoltre, la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. è iscritta in una vicenda complessa, nella quale la prosecuzione del giudizio di me-rito è peraltro eventuale, laddove l'ordinanza ex art. 615, comma 1, cpc è destinata ad essere assorbita nella sentenza conclusiva del processo di cognizione.

Al contrario, seri problemi di tenuta costituzionale del sistema sarebbero riscontrabili laddove si optasse per l'opposta soluzione della reclamabilità, in quanto in tal caso non si riuscirebbe a giustificare il diverso trattamento riservato dal legislatore o dall'interprete ai provvedimenti (inoppugnabili) di inibitoria pronunciati a norma degli artt. 351, 373, 401, 407, 431, 447, 447 bis, 648, 649, 665, 668. Soprattutto se si considera, ad esempio, che una medesima fattispecie sostanziale può rilevare indifferentemente nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o di opposizione a precetto. Così è nell'ipotesi in cui il debitore si oppone all'azione cambiaria esercitata dal creditore adducendo di non aver firmato la cambiale: se il titolo è azionato in via monitoria, ex artt. 633 e 642, comma 1, cpc la decisione sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 649 cpc sarà inoppugnabile; se, al contrario, il creditore provvede all'immediata notifica del precetto, la medesima decisione, adottata questa volta ai sensi del primo comma dell'art. 615 cpc, sarebbe reclamabile.

Poiché siffatta disarmonia del sistema non può ammettersi, deve concludersi per la non reclamabilità del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, mentre nulla va disposto in ordine alle spese di lite della presente fase, da regolamentarsi con la sentenza conclusiva del giudizio di merito.

**P.Q.M.**

dichiara l'inammissibilità del reclamo;

nulla sulle spese.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 aprile 2015

Il Giudice estensore Il Presidente f.f.

dott. Salvatore Di Lonardo dott.ssa Maria Di Lorenzo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*